STATUTO SOCIALE TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Δrt 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale

"WILO ITALIA SRL".

Art. 2

La società ha la sede legale in Comune di Segrate, all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Milano.

L'organo amministrativo ha la facoltà di variare l'indirizzo dove ha sede la società, all'interno del Comune sopraindicato.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, unità locali, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi in qualsiasi luogo in Italia e all'estero. Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore se nominati, per quanto attiene ai rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Costituisce onere del socio, o del soggetto interessato, comunicare alla società per gli opportuni adempimenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio o residenza, ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e con deliberazione dell'assemblea dei soci, essa potrà essere prorogata una o più volte, oppure sciolta anticipatamente.

Art. 4

La società ha per oggetto le attività di:

- 1. vendita, acquisto, importazione, esportazione, rappresentanza, magazzinaggio, assemblaggio, produzione e commercio, sia in proprio che in qualità di agente-rappresentante o commissionario di altre società, anche estere, di ogni genere di pompe, sistemi di pompaggio e accessori di qualunque natura, ivi comprese pompe idrauliche, elettriche, meccaniche e di varia natura, di manutenzione d'impianti elettrici e/o dispositivi elettronici e di riparazione di prodotti attinenti al settore idraulico, anche se realizzati e installati da terzi, nonché qualsiasi ulteriore attività connessa al settore idraulico e/o impiantistico in generale:
- 2. costruzione di quadri elettrici di comando, controllo e regolazione; costruzione di gruppi automatici di pressurizzazione e sollevamento acque per impianti idricosanitari, di climatizzazione ed antincendio; costruzione di stazioni automatiche di pompaggio per acque nere di fognatura; costruzione di gruppi elettrogeni e di cogenerazione; costruzioni elettromeccaniche in generale;
- 3. l'installazione, la fornitura, la trasformazione, l'ampliamento e manutenzione degli impianti di seguito elencati, relativi a edifici adibiti ad uso civile, ad immobili di natura commerciale, del terziario, dei capannoni industriali, delle officine private ed altri usi;
- 3.1 impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido-aeriforme-gassoso o di qualsiasi natura o specie con energia tradizionale o alternativa, nonché la costruzione di canali di distribuzione aria per impianti di condizionamento;
- 3.2 impianti termici di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione del vapore e acqua surriscaldata;
- 3.3 conduzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e termici in genere;
- 3.4 impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo d'acqua;
- 3.5 impianti di protezione antincendio;
- 3.6 impianti di trasporto e utilizzo di gas allo stato liquido e aeriforme;
- 3.7 impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di aria compressa;

- 3.8 impianti oleodinamici;
- 3.9 impianti di sollevamento acque e irrigazione;
- 3.10 impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
- 3.11 impianti radiotelevisivi ed elettronici in generale, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche:
- 4. vendita componenti e articoli elettromeccanici.

La società potrà, nei limiti delle norme di legge vigenti, compiere tutte le operazioni finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari, commerciali ed industriali (limitatamente alle operazioni inerenti l'esercizio della propria attività), che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie in genere, anche reali, per debiti, impegni e obbligazioni proprie, ma non di terzi; la società potrà inoltre concedere fideiussioni solamente a garanzia di obbligazioni di società controllate e collegate. La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese di qualsiasi genere, salvo sempre il disposto dell'art. 2361 c.c., per quanto applicabile, nonché acquisire anche in affitto aziende che operano nello stesso settore e per gli stessi prodotti trattati.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE FINANZIAMENTI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 698.616,00 (seicentonovantottomila seicentosedici virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione spettanti ai soci ai sensi degli artt. 2463-2468 c.c..

Tutti i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La società potrà aumentare il capitale a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o gratuitamente mediante passaggio di riserve o di altri fondi disponibili a capitale, oppure potrà ridurre il capitale per perdite o per altri motivi nei casi e con le modalità previste dalla legge, previa delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 6

In caso di aumento di capitale è riservato ai soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c., il diritto di opzione in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute, salvo diversa delibera dell'assemblea, ed anche, purché ne facciano contestuale richiesta, il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote inoptate dagli altri soci, a meno che la delibera di aumento di capitale non lo escluda.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., le deliberazioni dell'assemblea possono prevedere, salvo il caso dell'art. 2482-ter c.c., che gli aumenti di capitale possano essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci, ma in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

Art. 8

A liberazione degli aumenti a pagamento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi dell'art. 2464 c.c..

La delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità dei conferimenti, e se non è stabilito diversamente i conferimenti devono essere fatti in denaro.

Art. 9

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione degli amministratori e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis comma 2 c.c..

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni della iscrizione della società nel Registro delle Imprese, tale acquisto deve essere giustificato da una relazione giurata di un esperto o di una società di revisione, ai sensi dell'art. 2465 c.c., ma non deve essere autorizzato con decisione dei soci o con delibera dell'assemblea.

Art. 11

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105-1106 c.c..

Art. 12

I soci potranno mettere a disposizione della società somme di denaro o altri mezzi finanziari, sia con versamenti in conto aumento di capitale sociale, sia quali finanziamenti fruttiferi od infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito.

In ogni caso i versamenti e finanziamenti dovranno essere effettuati dai soci nel rispetto delle norme di legge vigenti, anche di carattere fiscale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e di disciplina della raccolta del risparmio tra il pubblico.

Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti dei soci alla società si presumono infruttiferi.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci è regolato dalle disposizioni dell'art. 2467 c.c..

Art. 13

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. in misura non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le altre riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con delibera dell'assemblea dei soci adottata con la maggioranza prevista per la modifica del presente Statuto.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione, le modalità di rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. La delibera può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO III PRELAZIONE Art. 14

In caso che uno dei soci voglia alienare a titolo oneroso, con un corrispettivo in denaro o in altro bene fungibile, permutare con altro bene fungibile o non fungibile, donare o trasferire a titolo gratuito, le proprie quote di partecipazione, o parte di esse, in piena proprietà, in nuda proprietà o in usufrutto, o costituire altri diritti reali di godimento sulle stesse, per atto tra vivi, a terzi che non siano soci, ovvero coniuge o parenti in linea retta del cedente, oppure a società controllante o controllate rispetto alla società cedente, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio giuridico non preveda un corrispettivo, trattandosi di donazione, cessione o trasferimento a titolo gratuito, o costituzione di diritti reali di godimento a titolo gratuito, ovvero quando vi sia un corrispettivo diverso dal denaro costituito da bene non fungibile, i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere al socio alienante a titolo di corrispettivo una somma calcolata in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, riferito alla data di invio da

parte del socio alienante della comunicazione contenente la volontà di alienare la quota, somma da determinarsi di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un esperto arbitratore scelto di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente, applicandosi in tal caso il primo comma dell'art.1349 c.c..

Il socio che intende cedere tutte o parte delle proprie quote di partecipazione dovrà pertanto darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le generalità del cessionario, il prezzo, le modalità di pagamento, il corrispettivo se diverso dal denaro, e le altre condizioni della cessione per le cessioni a titolo oneroso, oppure il valore della quota e le altre condizioni della cessione per le cessioni a titolo gratuito, agli altri soci quali risultanti dal Registro delle Imprese e al domicilio in esso indicato. Ricevuta tale comunicazione, i soci iscritti nel Registro delle Imprese dovranno esercitare il loro diritto di prelazione, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi al cedente, a pena di decadenza, con consegna della lettera alle poste entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ciascuno dei soci che eserciti il diritto di prelazione può, facendone richiesta, esercitare il diritto prelazione anche sulle quote di partecipazione eventualmente inoptate ed il riparto avverrà in proporzione alle partecipazioni possedute da ciascuno dei concorrenti nell'esercizio della prelazione stessa.

Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato dagli altri soci per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio cedente.

Trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni, qualora la prelazione non sia esercitata per la totalità delle quote di partecipazione offerte, il socio cedente sarà libero di alienare le proprie quote di partecipazione all'acquirente o al cessionario originariamente indicato ad un prezzo, per un corrispettivo, ed a condizioni non inferiori a quelle comunicate agli altri soci.

Art. 15

Non opera il diritto di prelazione in caso di intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria o di reintestazione senza corrispettivo, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari.

Il diritto di prelazione non opera in caso di costituzione delle partecipazioni in pegno.

Il caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni è inoltre regolato dall'art. 2352 c.c., salvo quanto disposto dall'art. 2471 comma 3 c.c..

Art. 16

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art. 17

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Tutte le decisioni dei soci devono essere prese sempre mediante deliberazione assembleare e nel rispetto del metodo collegiale, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c..

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi inderogabili per legge.

Ogni socio regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni assembleari ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, o quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e in tal caso l'Organo Amministrativo segnala nella sua relazione i motivi di tale dilazione.

La convocazione dell'Assemblea dovrà inoltre essere effettuata senza ritardo, quando ne sia inoltrata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, o da altri soggetti aventi diritto ai sensi di legge.

Art. 19

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, oppure dagli altri organi sociali di controllo, se nominati, nei casi previsti dalla legge, nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia, in uno stato membro dell'Unione Europea, o anche in Svizzera, mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere indicato un altro giorno successivo per l'assemblea di seconda convocazione. L'avviso dovrà essere spedito ai soci a mezzo lettera raccomandata almeno otto giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche mediante telegramma, telefax, o mediante posta elettronica, spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., precisandosi che l'avviso deve essere spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, o all'indirizzo di posta elettronica, che risultino dal Registro delle Imprese o che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

Art. 20

L'assemblea è validamente costituita anche in mancanza delle formalità suddette, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed inoltre tutti gli amministratori ed i Sindaci e revisori, se nominati, siano presenti oppure, se assenti, siano informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In tale ipotesi dovrà essere data dal Presidente dell'assemblea tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo assenti.

Art. 21

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

Possono intervenire all'assemblea ma non possono esercitare il diritto di voto, ai sensi dell'art. 2368 c.c., i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Il diritto di intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto in caso di socio in conflitto di interessi, di usufrutto, di pegno e di sequestro delle quote di partecipazione sono regolati dagli artt. 2352, 2368 e 2471-bis c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 22

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono essere tenute anche in teleconferenza, audioconferenza o videoconferenza a condizione che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati dal Presidente e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e che il soggetto verbalizzante sia messo in condizione di percepire adequatamente gli eventi della assemblea oggetto di verbalizzazione.

In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, o in alternativa il Notaio, che stende il verbale dell'assemblea che verrà sottoscritto da entrambi.

Art. 23

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soggetti, anche non soci, persone fisiche o giuridiche, mediante semplice delega scritta, ma con esclusione degli amministratori, dei sindaci, dei revisori e dei dipendenti della società o di società controllate, o dei membri degli organi amministrativi o di controllo o dei dipendenti di queste.

La delega conferita per una singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' consentita la delega per più assemblee, anche indipendentemente dal loro ordine del giorno, rilasciata con procura speciale o generale autenticata o redatta dal Notaio.

Le deleghe devono essere conservate agli atti della società.

Art. 24

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure in caso di assenza o di impedimento di questi da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea e occorrendo da due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando per obbligo di legge, o per scelta dell'organo amministrativo, il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il verbale di assemblea relativo a delibere che comportano la modifica del presente Statuto deve sempre essere redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe, il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, ed in genere il diritto di voto e dei singoli soci, per constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare, per dirigere la discussione e regolare lo svolgimento dell'assemblea, per stabilire le modalità di voto per proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 25

Le deliberazioni dell'assemblea si prendono sempre in modo palese. Le nomine delle cariche sociali possono essere fatte anche per acclamazione unanime. In caso di parità tra due candidati verrà eletto quello titolare di una maggiore quota di partecipazione.

Art. 26

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Sono comunque fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o il presente Statuto, per particolari delibere, richiedono diverse e più qualificate maggioranze.

Ai sensi dell'art. 2500 sexies c.c., per la trasformazione della società in società di persone occorre comunque il consenso dei soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata.

Art. 27

I verbali dell'assemblea devono essere redatti senza ritardo, e sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dagli scrutatori se nominati, e dal segretario, o in alternativa dal Notaio.

I verbali dell'assemblea devono indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni e devono consentire, anche per allegato, la identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dovrà essere trascritto nell'apposito libro verbali assemblee.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE – GESTIONE Art. 28

La società è amministrata, o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, a scelta dell'assemblea.

E' di competenza dell'assemblea la scelta fra un Amministratore Unico e un Consiglio di Amministrazione, la determinazione del numero dei suoi componenti da un minimo di due fino ad un massimo di sette membri, la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione dei loro compensi.

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione le decisioni potranno essere adottate con metodo collegiale, ovvero mediante il metodo della consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 29

Sono eleggibili alla carica di Amministratori le persone fisiche, capaci di agire, anche non socie. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dal loro ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi o a tempo indeterminato a scelta dell'assemblea, sono rieleggibili e possono essere revocati dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

E' peraltro loro consentito assumere e mantenere cariche ovvero partecipazioni in altre società o imprese facenti parte del medesimo gruppo societario di appartenenza della società.

Art. 30

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, ovvero qualora vengano a cessare dalla carica - per qualsivoglia ragione - il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed almeno un altro Consigliere, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto con effetto immediato, e quindi senza temporanea proroga in carica degli amministratori.

In tale ipotesi, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale nel frattempo dovrà attendere alla ordinaria amministrazione della società.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, può eleggere, ove lo ritenga opportuno un Vice-Presidente ed eventualmente può delegare le proprie attribuzioni a uno o più Amministratori e Consiglieri Delegati o a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti.

Il Presidente, il Vice-Presidente e gli Amministratori Delegati sono rieleggibili.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o da uno dei Sindaci, se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure anche con avviso inviato anche a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica, spedito ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con invio di lettera raccomandata, o anche a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica, almeno tre giorni prima al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto alla società dagli amministratori e dai Sindaci medesimi.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche senza le suddette formalità di convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci se nominati.

Art. 33

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute in teleconferenza, audioconferenza o videoconferenza a condizione che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati dal Presidente e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e che il soggetto verbalizzante sia messo in condizione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

In tal caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, o in alternativa il Notaio.

Art. 34

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti alla seduta.

In ipotesi di parità tra i voti favorevoli ed i voti contrari alla proposta messa in discussione, e sempre che il Consiglio di Amministrazione non sia composto da due soli membri, avrà prevalenza il voto espresso dal Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega. Le ipotesi di conflitto di interessi sono regolate dall'art. 2475-ter c.c..

Art. 35

A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e del segretario, se nominato, è conservato il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nel quale verranno trascritti i verbali delle deliberazioni adottate, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che può essere nominato a tempo indeterminato o anche per una singola adunanza, scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso.

Il verbale sarà invece redatto da Notaio nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 36

Le decisioni degli amministratori non collegiali, assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese validamente con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica.

Sono fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o il presente Statuto, per particolari decisioni, richiedano diverse e più qualificate maggioranze.

Anche per quanto attiene alle decisioni degli amministratori assunte in forma non collegiale, in ipotesi di parità di voti avrà prevalenza il voto espresso dal Presidente sempre che il Consiglio di Amministrazione non sia composto da due soli membri.

Art. 37

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione, formulata con chiarezza e precisione, inviata con identico tenore letterale a tutti i consiglieri e per opportuna conoscenza anche a tutti i sindaci, se nominati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, telefax o posta elettronica spediti allo specifico recapito, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica, che risultino dal Registro delle Imprese.

o che siano stati espressamente comunicati dai consiglieri alla società con lettera raccomandata.

La decisione con consultazione scritta è adottata validamente dai consiglieri mediante approvazione per iscritto e/o sottoscrizione, anche con firma digitale, apposta in calce al documento ricevuto, che deve essere inviato dal consigliere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, telefax o posta elettronica, presso la sede sociale e a questa deve pervenire entro trenta giorni dalla originaria spedizione della proposta di deliberazione, cosicché l'intero procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio. Il documento inviato in risposta deve contenere una approvazione o un voto contrario. La mancanza di risposta scritta di un consigliere entro il termine suddetto viene considerata quale voto contrario.

La decisione con consultazione scritta può essere adottata anche mediante approvazione per iscritto e/o sottoscrizione di un unico documento predisposto da uno dei consiglieri e conservato presso la sede sociale.

Art. 38

Il consenso espresso per iscritto consiste in dichiarazioni, anche di diverso tenore letterale, ma di chiara e univoca interpretazione, rese dai consiglieri, dietro richiesta anche informale di uno di essi sugli argomenti oggetto di decisione.

Il consenso espresso per iscritto deve essere inviato dal consigliere alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, telefax o posta elettronica presso la sede sociale.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nel periodo di trenta giorni e pertanto non si possono sommare fra loro consensi scritti pervenuti alla società in spazi temporali superiori a trenta giorni.

Art. 39

L'organo amministrativo dovrà raccogliere e conservare i documenti ricevuti contenenti le consultazioni scritte e i consensi espressi per iscritto e comunicarne i risultati a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, indicando i nominativi dei consiglieri favorevoli, contrari o astenuti, le eventuali osservazioni o dichiarazioni dei consiglieri o dei sindaci che ne abbiano fatto espressa richiesta e la data in cui si è formata la decisione essendosi raggiunto il quorum deliberativo prescritto.

L'organo amministrativo dovrà inoltre trascrivere senza indugio nell'apposito libro le decisioni adottate dai consiglieri mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Art. 40

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione solamente di quanto è espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea dei soci.

In particolare è di competenza dell'Assemblea la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo e uno o più Amministratori o Consiglieri Delegati, mentre tanto l'Amministratore Unico quanto il Consiglio potranno nominare direttori e procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe di volta in volta rilasciate. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381 comma 4 c.c..

Art. 41

L'Assemblea può determinare un compenso annuo a favore dei componenti l'organo amministrativo in misura fissa o sotto forma di percentuale agli utili.

L'Assemblea può altresì deliberare un accantonamento annuale di fondi da iscriversi in bilancio in favore dell'Organo Amministrativo da liquidarsi alla cessazione del rapporto e/o stipulare polizze di assicurazione che prevedono una indennità di fine rapporto, o comunque inerenti o connesse all'attività degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori e consiglieri delegati, investiti di particolari cariche, i loro compensi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

TITOLO VI RAPPRESENTANZA Art. 42

La firma e la rappresentanza legale della società sia di fronte a terzi che in giudizio ed in ogni sede contrattuale, amministrativa e giudiziaria spettano:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- d) al Consigliere o ai Consiglieri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione disgiuntamente dal Presidente, nei limiti e per i soli atti contenuti nella delega ricevuta.

Il compimento da parte degli amministratori di atti che eccedono i limiti dei loro poteri, o della delega ricevuta, costituisce giusta causa per la loro revoca, salvo l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni derivati alla società dal loro comportamento.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno nominare uno o più procuratori speciali attribuendo loro i poteri di firma e di rappresentanza della società, con procura speciale per singoli atti o per determinate categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI Art. 43

I soci possono nominare un organo di controllo della società che può essere costituito, a scelta dei soci, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale oppure da un Revisore Legale.

La società potrà quindi, alternativamente, nominare:

i) un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, che svolga le funzioni di controllo sulla gestione, e un Revisore Legale esterno, che svolga la funzione di revisione legale dei conti;

- ii) un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, che svolga le funzioni di controllo sulla gestione ed anche le funzioni di revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere composto esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro;
- iii) solamente un Revisore Legale dei conti o una società di revisione, che svolga le funzioni attribuite dalla legge e/o dalla delibera di nomina.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.

Art. 44

Lo svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale è disciplinato dalle norme previste nel presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante metodo collegiale, e come queste possono essere tenute anche in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Sindaci.

Art. 45

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 46

Tutti i riferimenti del presente Statuto al Collegio Sindacale ed ai Sindaci devono intendersi riferiti anche al Sindaco Unico o al Revisore o Revisori.

TITOLO VIII CONTROLLO DEI SOCI

Art. 47

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IX BILANCIO - UTILI – RISERVE Art. 48

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo, se richiesto dalla legge, da una relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle norme di legge vigenti.

Art. 49

Dagli utili netti dell'esercizio risultanti dal bilancio viene innanzitutto prelevato il cinque per cento da assegnarsi alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, mentre gli utili residui, previa deduzione di eventuali ulteriori assegnazioni a riserva e salve altre specifiche destinazioni che venissero deliberate dall'Assemblea che approva il bilancio, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute, fatte salve diverse disposizioni di legge.

I dividendi non riscossi si prescriveranno a favore del fondo di riserva ordinaria dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

TITOLO X RECESSO – ESCLUSIONE Art. 50

Non è consentito al socio il diritto di recesso se non nei casi in cui questo è inderogabile per legge.

Ai sensi dell'art. 2473 c.c., hanno diritto di recesso per la propria intera partecipazione i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione o la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso eventualmente previste dallo Statuto;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, a norma dell'art. 2468 comma 4 c.c..

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 2481-bis c.c. in caso di aumento di capitale con offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci.

Restano salve le disposizioni dettate dall'art. 2497-quater c.c. in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento, nonché gli altri casi di recesso previsti da norme inderogabili di legge.

Art. 51

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso è comunicata alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, oppure se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Per i termini e le modalità di esercizio del recesso, per i criteri di determinazione del valore della partecipazione e per il procedimento di liquidazione del valore della stessa al socio receduto, si osservano le disposizioni dell'art. 2473 c.c. e, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c. e le altre norme di legge vigenti. In ogni caso il rimborso della partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi, che decorre dal ricevimento della comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Art. 52

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 53

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, oltre a quella prevista dall'art. 2466 c.c.

TITOLO XI SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE Art. 54

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, la assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 55

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione. La revoca della liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

TITOLO XII CLAUSOLA ARBITRALE - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 56

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la sua persona, oppure si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, ai sensi dell'art. 2470 c.c., oppure quando la società sia in liquidazione, ai sensi dell'art. 2487-bis c.c., oppure quando la società sia soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-bis c.c., la società dovrà darne adeguata pubblicità nei modi e nei termini di legge.

Art. 57

Qualora la società non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio, qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di rapporti sociali tra i soci, tra la Società ed i soci, i loro eredi, gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori ed i Liquidatori, che abbia per oggetto diritti disponibili, sarà rimessa al giudizio di un unico Arbitro, libero, amichevole compositore, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro unico giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con lodo inappellabile, nel termine di tre mesi dall'accettazione dell'incarico, e provvederà anche a deliberare in merito alle spese dell'arbitrato ed alle sue competenze.

Tutte le parti sono impegnate a considerare la decisione arbitrale contrattualmente vincolante e pertanto sono obbligate ad osservarla e a darvi esecuzione, quale espressione della loro volontà negoziale.

Art. 58

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme di legge in materia.

Mater Cont